

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE		PAG.	PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	288		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	288		
Inversione dell'ordine del giorno:			
ELKAN	288		
PRESIDENTE	288		
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
QUINTIERI ed altri: Provvedimenti a favore delle famiglie numerose. (<i>Urgenza</i>). (208)	288		
PRESIDENTE	288, 289		
ELKAN, <i>Relatore</i>	288		
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	289		
SANNICOLÒ	288, 289		
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
RICCIO ed altri: Istituzione dell'Albo nazionale degli esercizi pubblici caratteristici di interesse turistico. (1124)	290		
PRESIDENTE	290, 291, 292		
LARUSSA, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	291, 292		
SIMONACCI, <i>Relatore</i>	290, 292		
VERONESI	291		
VILLA GIOVANNI	290		
			Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
			Aggiunte alla tabella A, allegato 2, della legge 13 aprile 1953, n. 340, ed all'allegato D, quadro 8/A del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. (1458)
			292
			PRESIDENTE
			292, 293
			BORIN, <i>Relatore</i>
			292
			MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>
			293
			SCIOLIS
			293
			Disegno di legge (Discussione e approvazione):
			Provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata. (1683)
			294
			PRESIDENTE
			294, 295
			BEI CIUFOLI ADELE
			294
			MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>
			294, 295
			SCHIAVETTI
			294
			SIMONACCI, <i>Relatore</i>
			294
			VINCELLI
			294
			Votazione segreta:
			PRESIDENTE
			295

La seduta comincia alle 9,45.

GASPARI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente seduta.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio e Rampa sono in congedo.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Vestri è sostituito dal deputato Bei Ciufoli Adele.

Comunico che la Sottocommissione per i pareri nella seduta del 3 settembre 1959 ha rinviato alla Commissione plenaria le proposte di legge: di iniziativa del deputato Reale Giuseppe: « Norme per l'ammissione ai concorsi di sanitari che occupano interinalmente posti di ruolo da oltre 10 anni » (1623) in quanto ritiene che la materia, trattandosi di dipendenti di enti locali debba esser assegnata alla competenza primaria della Commissione interni; di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: « Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili » (1057) in quanto ritiene che debba essere la Commissione Interni a provvedere in materia e non anche la VI Commissione (Finanze e tesoro). Chiedo, pertanto, mandato alla Commissione di sollevare conflitto di competenza. Se non ci sono osservazioni ritengo che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

Inversione dell'ordine del giorno.

ELKAN. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge di iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: « Provvedimenti a favore delle famiglie numerose ». (208).

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: Provvedimenti a favore delle famiglie numerose (Urgenza) (208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: « Provvedimenti a favore delle famiglie numerose ». (208).

Sul provvedimento, hanno espresso parere favorevole la V Commissione (Bilancio e partecipazioni statali), la VI (Finanze e tesoro) e la IX (Lavori pubblici).

Com'è noto, il Comitato ristretto aveva avuto l'incarico di esaminare il testo della proposta di legge per presentare alla Commissione una nuova formulazione degli articoli relativi alle agevolazioni fiscali.

L'onorevole Elkan, relatore, è pregato di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

ELKAN, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Comitato ristretto, esaminando lo schema di progetto di legge si è trovato d'accordo sull'accoglimento degli articoli dall'uno all'otto compreso nella formulazione proposta dall'onorevole Quintieri. Per quanto riguarda gli articoli successivi, concernenti particolarmente le agevolazioni tributarie, restano ancora alcuni punti da chiarire che saranno esaminati in una prossima riunione del Comitato ristretto. Propongo, quindi, che la Commissione proceda senz'altro, all'approvazione dei primi 8 articoli per i quali vi è già l'accordo.

SANNICOLÒ. Non ho che da confermare quanto è stato riferito dall'onorevole Relatore, dichiarandomi d'accordo con la proposta di passare alla approvazione dei primi otto articoli del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli che, non essendovi emendamenti o osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Nell'avviamento degli allievi ai corsi di addestramento professionale è riservato ai componenti le famiglie numerose un posto per ogni dieci o frazione di dieci; ai fini della presente disposizione sono considerate numerose le famiglie che comprendono almeno cinque figli viventi e a carico o caduti in guerra o per causa di lavoro. Per usufruire di tale quota di riserva l'interessato deve indicare nella domanda di ammissione di possedere il relativo requisito specifico.

Nel caso che per difetto di requisiti generici o per mancanza di domande, la quota di riserva non venga coperta in uno o più corsi, viene effettuata la compensazione sugli altri corsi dello stesso esercizio finanziario.

(È approvato).

ART. 2.

Gli Uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli apprendisti, di cui all'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, le qualità di componente di famiglia numerosa per coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo, ne facciano domanda.

Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono comprendere un lavoratore di cui al precedente comma per ogni dieci assunti o frazione di dieci superiore a due. Ai fini dell'applicazione di tale percentuale più richieste dello stesso datore di lavoro, successive nel tempo, si sommano.

(È approvato).

ART. 3.

Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, nulla è innovato alle disposizioni in vigore in materia di condizioni di priorità negli impieghi e nel lavoro per i casi di famiglie numerose.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 della proposta di legge:

« Gli Enti aventi per fine la edilizia popolare sono tenuti ad includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro camere, o di tre camere qualora vi sia ampia cucina, nella proporzione di uno su ogni dieci o frazione di dieci; tale percentuale opera in campo provinciale.

Gli alloggi di cui al precedente comma sono destinati con diritto di precedenza alle famiglie numerose, che comprendono almeno sette membri conviventi.

Nell'assegnazione di tutti gli alloggi di quattro o più camere già costruiti che si rendono disponibili le famiglie numerose hanno diritto di precedenza.

Un decimo dei contributi statali alle cooperative edilizie è riservato a quelle composte esclusivamente dai capi famiglie numerose ».

SANNICOLÒ. Su questo articolo avrei qualche perplessità. Non vorrei contraddirmi dopo aver detto che sono d'accordo sullo spirito e sulla lettera di questo come di altri articoli ma, tuttavia, devo esprimere una mia preoccupazione circa l'ultimo comma. Non vorrei che fissando la norma con la quale stabiliamo che un decimo dei contributi statali erogati alle cooperative edilizie è riservato a quelle « composte esclusivamente dai capi famiglie numerose », facesse sì che nel caso in cui questo « decimo » non venisse impiegato per mancanza di richieste da parte delle cooperative formate da famiglie numerose, tali somme non venissero assegnate neppure alle normali cooperative edilizie. È opportuno venire incontro alle famiglie numerose, ma dobbiamo evitare che si verifichi

la conseguenza da me prospettata. Queste le mie osservazioni su questo articolo.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Sannicolò se intenda proporre un emendamento.

SANNICOLÒ. L'emendamento è così formulato:

« Aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 4, dopo le parole: famiglie numerose., le seguenti: purché ve ne sia richiesta ».

MAZZA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Colgo l'occasione per proporre il seguente emendamento formale:

« Al secondo comma dell'articolo 4 sostituire le parole: membri conviventi, con l'altra: componenti ».

PRESIDENTE. Pongo, in primo luogo, in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Sottosegretario di Stato, Mazza:

« Al secondo comma dell'articolo 4 sostituire le parole: membri conviventi, con l'altra: componenti ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con l'emendamento testé approvato:

« Gli Enti aventi per fine la edilizia popolare sono tenuti ad includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro camere, o di tre camere qualora vi sia ampia cucina, nella proporzione di uno su ogni dieci o frazione di dieci; tale percentuale opera in campo provinciale.

Gli alloggi di cui al precedente comma sono destinati con diritto di precedenza alle famiglie numerose, che comprendono almeno sette componenti.

Nell'assegnazione di tutti gli alloggi di quattro o più camere già costruiti che si rendono disponibili le famiglie numerose hanno diritto di precedenza.

Un decimo dei contributi statali alle cooperative edilizie è riservato a quelle composte esclusivamente dai capi famiglie numerose ».

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Sannicolò:

« Aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 4 dopo le parole: famiglie numerose. le altre: purché ve ne sia richiesta ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1959

Poiché agli articoli 5, 6, 7, 8 della proposta di legge non sono stati presentati emendamenti, li pongo, successivamente, in votazione:

ART. 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 16 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto il seguente:

« L'esonero e il semiesonero sono concessi, in ogni caso, alle famiglie numerose il cui reddito globale non è soggetto a tassazione per la imposta complementare ».

(È approvato).

ART. 6.

All'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli studenti appartenenti alle famiglie di cui all'articolo 16 hanno titolo preferenziale per l'ammissione a posti gratuiti nei Convitti nazionali e per l'ammissione in istituti convenzionati.

(È approvato).

ART. 7.

I numeri 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329, sono sostituiti dai seguenti:

« 1°) primogenito di famiglia che abbia avuto 7 o più figli di nazionalità italiana, dei quali almeno 5 siano ancora a carico;

2°) figlio di genitori che abbiano avuto almeno altri 4 figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, anche se deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino il servizio militare ».

(È approvato).

ART. 8.

All'articolo 128 del testo unico predetto, sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1947, n. 1264, concernente la facoltà del Ministro della difesa di dispensare dal compiere la ferma di leva, è aggiunta la seguente lettera:

« f) arruolati, ai quali sia applicabile l'invio in congedo anticipato a termini dell'articolo 85 del testo unico ».

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito dell'esame degli articoli è rinviato ad una prossima seduta per

dar modo al Comitato ristretto di procedere al necessario lavoro di elaborazione di un testo concordato per quanto concerne i punti di cui ai successivi articoli rimasti, finora, controversi.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio ed altri: Istituzione dell'Albo nazionale degli esercizi pubblici caratteristici d'interesse turistico (1124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Riccio ed altri: « Istituzione dell'Albo nazionale degli esercizi pubblici caratteristici d'interesse turistico » (1124).

Prego il relatore, onorevole Simonacci, di fare il punto della situazione.

SIMONACCI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Il Comitato ristretto che era stato incaricato dell'esame del testo del provvedimento si è trovato unanimemente d'accordo sulle finalità che esso si propone nell'interesse del turismo. Il testo originario della proposta di legge è stato rielaborato e viene presentato oggi all'esame di questa Commissione un nuovo testo concordato. Pertanto, trattandosi soltanto di una elaborazione formale del testo, fermi restando tutti i principi informativi della proposta illustrati nella mia precedente relazione, ritengo si possa procedere all'esame dei singoli articoli.

VILLA GIOVANNI. Da parte nostra, cioè del P.C.I., erano state a suo tempo manifestate alcune perplessità sulla opportunità di istituire l'albo ove iscrivere i pubblici esercizi caratteristici e la concessione di questo particolare segno distintivo. A dire il vero non è che queste perplessità siano in noi del tutto fugate. Abbiamo ancora qualche dubbio e ci chiediamo se sia veramente utile istituire un Albo nazionale degli esercizi pubblici caratteristici d'interesse turistico. Tuttavia riconosciamo che il testo del provvedimento nella nuova formulazione concordata in sede di Comitato ristretto, allontana quei pericoli che avevamo individuati, e dà praticamente agli Enti locali una prevalente facoltà nel decidere per cui, il nostro gruppo è, oggi, in grado di dichiararsi d'accordo sull'accoglimento del progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1959

LARUSSA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo non ha difficoltà ad accogliere la proposta di legge nel nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Passiamo, ora, all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Presso il Ministero per il turismo e lo spettacolo è istituito l'Albo degli esercizi pubblici caratteristici di interesse turistico nazionale.

La iscrizione all'Albo è disposta con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su domanda dell'interessato e su conforme proposta di una apposita Commissione provinciale — con sede presso la rispettiva amministrazione provinciale — composta da:

- a) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, presidente;
- b) un rappresentante dell'Amministrazione comunale del capoluogo;
- c) un rappresentante dell'Amministrazione del comune ove trovasi il pubblico esercizio da iscrivere all'Albo;
- d) il medico provinciale;
- e) un rappresentante della Camera di commercio;
- f) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;
- g) un rappresentante della Federazione pubblici esercizi;
- h) due rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative della categoria dei pubblici esercizi.

I componenti la Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

(È approvato).

ART. 2.

Il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo è notificato all'interessato e contemporaneamente è pubblicato nell'albo sia della provincia che del comune ove ha sede l'esercizio. Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione chiunque può inoltrare ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri che decide inappellabilmente, udita una Commissione di tre esperti designati per un biennio dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

ART. 3.

Il carattere di esercizio pubblico caratteristico di interesse turistico nazionale viene desunto:

- a) dalla ubicazione in zona di interesse turistico;
- b) dalla tradizione;
- c) dalle caratteristiche artistiche e storiche;
- d) dalla attrezzatura ed organizzazione;
- e) dalle specialità e dalle attrattive particolari dell'ospitalità.

(È approvato).

ART. 4.

« La iscrizione all'Albo può essere concessa esclusivamente agli esercizi destinati al servizio turistico e di ospitalità.

Gli esercizi che otterranno la iscrizione all'Albo hanno diritto di esporre al pubblico apposito segno distintivo e non possono essere utilizzati per attività diversa senza autorizzazione della apposita Commissione provinciale ».

VERONESI. Sul testo dell'articolo 4, così come è stato formulato, non ho osservazioni da fare. Poiché, al precedente articolo 3, sono indicati i titoli necessari al fine del riconoscimento di esercizio pubblico caratteristico di interesse turistico nazionale e, nell'articolo 4, si fissa la norma relativa alla iscrizione all'Albo, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla opportunità che, in questo o in un altro articolo, ma comunque in questa legge, sia anche precisato che, venendo meno questi requisiti o titoli necessari per l'iscrizione all'Albo, il relativo provvedimento possa essere revocato.

Resterebbe, naturalmente, da stabilire chi abbia il diritto di iniziativa per promuovere questa revoca.

PRESIDENTE. Come intende formulare praticamente questo suo suggerimento? Con un emendamento?

VERONESI. Per la verità non ho preparato alcun emendamento.

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere un comma all'articolo 4, dicendo che, qualora vengano a cessare i requisiti o le caratteristiche richieste, la competente commissione può procedere d'ufficio alla cancellazione dell'esercizio dell'Albo.

VERONESI. La formula dell'emendamento potrebbe essere questa: « Venendo a mancare i requisiti di cui all'articolo 3, la

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1959

Commissione provinciale può proporre al Ministero del turismo e dello spettacolo la cancellazione dall'Albo ».

SIMONACCI, *Relatore*. Senza il « può »: meglio « propone »!

LARUSSA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Direi semplicemente:

« Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4 aggiungere il seguente:

« Ove vengano a mancare i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, la Commissione provinciale, propone la cancellazione dall'Albo ».

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento aggiuntivo lo porrò in votazione dopo l'approvazione dell'articolo.

Pongo, ora, in votazione l'articolo 4:

ART. 4.

La iscrizione all'Albo può essere concessa esclusivamente agli esercizi destinati al servizio turistico e di ospitalità.

Gli esercizi che otterranno la iscrizione all'Albo hanno diritto di esporre al pubblico apposito segno distintivo e non possono essere utilizzati per attività diversa senza autorizzazione della apposita Commissione provinciale.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo nella formulazione proposta dal Sottosegretario di Stato Larussa:

« Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4 aggiungere il seguente:

« Ove vengono a mancare i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, la Commissione provinciale propone la cancellazione dall'Albo ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo articolo.

ART. 5.

« Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro dell'interno ».

Faccio notare la non buona formulazione letterale dell'articolo e propongo di sopprimere

al primo e secondo rigo dell'articolo le parole « della presente legge ».

Pertanto, trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento delle parole « della presente legge » di cui al primo e secondo rigo dell'articolo 5.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nella sua nuova formulazione:

ART. 5.

Il regolamento di attuazione sarà emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro dell'interno.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aggiunte alla tabella A, allegato 2, della legge 13 aprile 1953, n. 340, ed all'allegato D, quadro 8/A del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. (1458).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Aggiunte alla tabella A, allegato 2, della legge 13 aprile 1953, n. 340, ed all'allegato D, quadro 8/A del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 ».

Prego il Relatore, onorevole Borin, di voler fare il punto della situazione.

BORIN, *Relatore*. Nella precedente riunione, quando svolsi la relazione, ebbi ad esprimere alla Commissione il mio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, oggi al nostro esame. Fummo costretti a rinviare il seguito della discussione in quanto non erano pervenuti i pareri della I e della V Commissione, arrivati solo ieri.

Non posso, ora, che ripetere quanto ebbi a dire la volta scorsa, cioè che ritengo opportuno approvare il disegno di legge n. 1458 perché mi sembra giusto che l'archivio di Trieste, che conserva documenti di grandissimo interesse storico, in particolare la documentazione relativa alla Casa d'Austria, abbia il suo doveroso riconoscimento e venga ad allinearsi agli altri archivi di Stato che, con quello di Trieste, ammonteranno a quattordici.

È necessario, contestualmente, aumentare di una unità l'organico dell'archivio di Trie-

ste cioè di un soprintendente di seconda classe. Lo stipendio previsto per il soprintendente di seconda classe è di lire 1.950.000 annue. A questo onere si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Vorrei fare un'ultima raccomandazione: poiché, come ho detto, l'archivio contiene numerosi documenti della Casa d'Austria, quando si provvederà a formare il nuovo organico dell'archivio, bisognerà assumere personale che abbia una buona padronanza della lingua tedesca.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIOLIS. Sono perfettamente d'accordo con quanto detto dal relatore. Mi associo alle sue raccomandazioni anche perché sono direttamente interessato alla questione quale cittadino di Trieste. Prego, pertanto, il Governo, quando si provvederà ad assumere il personale per l'archivio di Stato di Trieste, di voler chiedere, fra gli altri requisiti, che gli aspiranti abbiano le necessarie conoscenze linguistiche per poter adeguatamente usare il materiale a loro disposizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Assicuro il relatore e l'onorevole Sciolis che saranno tenute nella debita considerazione le loro raccomandazioni. Il Governo, pertanto, si dichiara senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La tabella A, allegato 2, annessa alla legge 13 aprile 1953, n. 340, e l'allegato D, quadro 8-a, per la parte relativa agli Archivi di Stato, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti dalle tabelle A e B annesse alla presente legge, vistate dal Ministro per l'interno e dal Ministro per il tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1959-60, in lire 1.950.000, si provvederà a carico dello

stanziamento del capitolo n. 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione la seguente tabella A annessa al disegno di legge:

ARCHIVI DI STATO ALLE CUI DIREZIONI DEVONO ESSERE PREPOSTI DIRETTORI CAPI.

1. - Torino.
2. - Genova.
3. - Milano.
4. - Venezia.
5. - Bologna.
6. - Firenze.
7. - Roma.
8. - Napoli.
9. - Palermo.
10. - Cagliari.
11. - Mantova.
12. - Modena.
13. - Lucca.
14. - Trieste.

(È approvata).

Pongo in votazione la seguente tabella B annessa al disegno di legge:

ARCHIVIO DI STATO.

Qualifica	Organico
Soprintendente Archivio centrale dello Stato	N. 1
Ispettore generale, soprintendenti di 1 ^a classe e direttori capi di 1 ^a classe	» 6
Soprintendenti di 2 ^a classe e direttori capi di 2 ^a classe	» 19
Direttori di 1 ^a classe	» 28
Direttori di 2 ^a classe	» 31
Direttori di 3 ^a classe	} » 79
Archivisti di Stato	
	N. 164

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi metereologici verificatisi nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata (1683).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi metereologici verificatisi nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata ».

In assenza del relatore, onorevole Rampa, malato, prego l'onorevole Simonacci di volere svolgere la relazione sul disegno di legge n. 1683.

SIMONACCI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, la disastrosa alluvione, abbattutasi nella notte dal 5 al 6 settembre sulle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, ha causato danni per oltre 6 miliardi di lire. Quantunque l'Amministrazione comunale della zona colpita abbia svolto in favore dei sinistrati la più alacre opera per tentare di lenire le conseguenze di questa grave calamità, in sostanza non è riuscita a fare molto, dato che i danni sono stati ingentissimi sia nel settore agricolo che in quello industriale ed anche nel settore famigliare. Io plaudo all'iniziativa del Governo, ma non posso non rilevare come la cifra di 300 milioni di lire sia assolutamente inadeguata a sopperire, non dico alle necessità, perché in tal caso occorrerebbero mezzi di gran lunga superiori, ma almeno a portare i soccorsi più urgenti ed immediati. Secondo me la cifra andrebbe portata da 300, per lo meno a 600 milioni di lire. Dico questo a ragion veduta perché sono amministratore di uno dei comuni maggiormente colpiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Vorrei sapere dall'onorevole Simonacci se intenda proporre un emendamento in tal senso. In caso affermativo bisognerebbe rinviare il provvedimento alla Commissione Bilancio per il parere.

SIMONACCI, *Relatore*. Proporrei, in considerazione anche al ritardo non indifferente cui potremmo andare incontro se decidessimo di rimandare alla Commissione Bilancio il disegno di legge, di approvare, per il momento, il testo come ci è stato proposto e, successivamente, presentare una proposta di iniziativa parlamentare per ottenere un maggior finanziamento.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Proprio nell'interesse dei danneggiati io penso che la cosa più op-

portuna sarebbe quella di approvare al più presto il testo che stiamo discutendo e votare, poi, un ordine del giorno col quale venga chiesto un ulteriore provvedimento in favore dei sinistrati dall'alluvione. Ogni indugio, a mio avviso, danneggerebbe gravemente questa povera gente. D'altra parte, se sono stati stanziati 300 milioni di lire ho motivo di ritenere che ciò sia stato disposto alla luce di considerazioni obiettive in quanto i Ministri competenti sono perfettamente a conoscenza dei danni verificatisi in quelle zone.

SCHIAVETTI. Ma vi sono state dopo anche altre alluvioni; ve ne è una in corso anche adesso.

PRESIDENTE. Il disegno di legge che stiamo esaminando si riferisce soltanto all'alluvione del 5 e 6 settembre di quest'anno.

BEI CIUFOLI ADELE. Mi associo alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore. Bisogna tener presente che i 300 milioni di lire in effetti, sono stati già spesi. Vi sono più di mille famiglie completamente rovinate nelle quattro province coinvolte dall'alluvione ed altrettante hanno perso, in parte, i loro beni. Quindi, accetto senz'altro la proposta di approvare subito questo disegno di legge, con la riserva, però, di presentare un ordine del giorno che suoni impegno per il Governo a stanziare altri fondi.

VINCELLI. Signor Presidente, sarebbe opportuno, considerata la frequenza con cui le avversità atmosferiche colpiscono le popolazioni delle varie regioni d'Italia (vedi il caso attuale della Calabria del quale mi occupo particolarmente) piuttosto che ricorrere a dei provvedimenti frammentari invitare il Governo a predisporre un completo provvedimento di legge che possa servire sempre ed in ogni momento per interventi diretti in favore dei sinistrati. In tal modo non sarebbe più necessario ricorrere a delle leggi, caso per caso. Non mi oppongo, naturalmente, all'ordine del giorno. Prego, però, il Governo di accogliere queste mie parole come una raccomandazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, è così formulato: « La II Commissione permanente (Affari Interni) della Camera nell'approvare il disegno di legge n. 1683: « Provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi metereologici verificatisi nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata », rilevato come per sopravvenute ulteriori alluvioni sia necessario lo stanziamento di altri 300 milioni di lire chiede al Governo di predisporre con urgenza un nuovo provvedimento legislativo per sopperire a tali ne-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1959

cessità ». L'ordine del giorno porta le seguenti firme: Simonacci, Schiavetti, Bei Ciufoli Adele.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non sendovi osservazione od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per l'assistenza ai sinistrati colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 e 6 del mese di settembre 1959 nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, si provvederà mediante assegnazioni straordinarie da erogarsi a mezzo degli Enti comunali di assistenza e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'interno.

Ai sinistrati di cui al precedente comma che abbiano perduto l'alloggio e che non abbiano reddito sufficiente al sostentamento o che, comunque, si trovino in gravi accertate condizioni di bisogno possono essere corrisposti i sussidi temporanei previsti dal 2° comma dell'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 7, fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Per il pagamento dei sussidi il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere mediante apertura di credito a favore dei prefetti dell'importo di lire 50 milioni, in deroga all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(È approvato).

ART. 3.

Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 379 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Riccio ed altri: « Istituzione dell'albo nazionale degli esercizi pubblici caratteristici di interesse turistico » (1124):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e dei seguenti disegni di legge:

« Aggiunte alla tabella A, allegato 2, della legge 13 aprile 1953, n. 340, ed all'allegato D, quadro 8/A del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 » (1458):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Provvidenze a favore delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata » (1683):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bei Ciufoli Adele, Bisantis, Borin, Carrassi, Conci Elisabetta, D'Ambrosio, Elkan, Gagliardi, Gaspari, Gaudioso, Guidi, Iotti Leonilde, Mattarelli Gino, Nanni, Pintus, Pirastu, Preziosi Costantino, Pucci Ernesto, Riccio, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Toros, Veronesi, Villa Giovanni, Vincelli, Viviani Luciana, Zurlini.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO